



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 16.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

- 1.1 Con ricorso del 09.04.2010, il ricorrente, evidenziato:
- che in data 13.11.2009 concordava con il Direttore della Banca i termini di riscossione di un credito tramite bonifico di euro 80.000,00;
 - che Il Direttore avrebbe assicurato verbalmente che l'accredito della somma sarebbe avvenuto senza possibilità di revoca, non appena la ditta debitrice avesse avuto la disponibilità della somma sul proprio conto in essere presso la medesima filiale;



- che Il Direttore, per agevolare il buon fine dell'operazione, avrebbe "suggerito" di aprire un conto corrente presso la stessa banca, cosa che il ricorrente ha fatto;
- di aver chiesto più volte notizie in merito al bonifico in questione;
- che in data 27.11.2009, il Direttore gli comunicava che il bonifico "ancora non era arrivato" e che la debitrice aveva chiesto alla banca, in data 24.11.2009 di non effettuare nessun tipo di pagamento, compreso il bonifico in discorso;
- di aver, successivamente, disdetto il conto corrente aperto presso la filiale e mai utilizzato;
- di aver ricevuto, con nota del 12.03.2010, riscontro dalla banca la quale evidenziava che dall'esame della documentazione inviata non emergeva alcun elemento comprovante l'asserita "irrevocabilità" della disposizione di bonifico, disposizione allora regolarmente revocata dalla debitrice prima che pervenisse la necessaria provvista;

chiede *"il riconoscimento del danno economico, subito in base al comportamento inadempiente e superficiale del (...) direttore della banca"*, in relazione alla mancata esecuzione di un bonifico a suo favore.

1.2 Si costituiva il resistente il quale, evidenziato:

- che in data 13.11.2009, durante un incontro presso la filiale il titolare veniva informato che la ditta ricorrente - che non era cliente della banca - doveva riscuotere una somma da altra ditta che invece era ed è cliente (la quale a sua volta era in attesa di ricevere un bonifico);
- che il Direttore della filiale *"semplicemente consigliava di aprire un c/c dove far accreditare la somma da riscuotere"*;
- che la debitrice del ricorrente, in pari data, firmava una richiesta di bonifico;
- che le parti erano d'accordo che, non potendo l'ordine di bonifico essere evaso immediatamente per carenza di fondi, sarebbe stato eseguito solo dopo la costituzione di apposita provvista;



- che né il titolare di filiale né altri suoi collaboratori hanno mai garantito - né avrebbero potuto, intervenendo la banca solo quale intermediaria per il pagamento - tale irrevocabilità;
- che di tale irrevocabilità neppure si fa riferimento nella richiesta di bonifico;
- che, comunque e nell'interesse della ditta ricorrente, il Direttore della Filiale chiedeva conferma dell'ordine di bonifico; la stessa ordinante inviava una copia della "richiesta bonifico" effettuata tramite web banking con data esecuzione 17.11.2009;
- che, in data 24.11.2009, la ditta debitrice del ricorrente intimava con lettera alla banca "di non effettuare alcun bonifico a creditori o a chicchessia", precisando di annullare e sostituire tutti i precedenti ordini impartiti e vietando ogni pagamento se non previa autorizzazione scritta;
- che veniva quindi revocato anche l'ordine di bonifico del 13/11/2009 a favore della ricorrente;
- che, in data 30.11.2009 nel c/c della debitrice si creava la provvista: pertanto il Direttore della filiale provvedeva a chiedere disposizioni specifiche relativamente alla richiesta di bonifico a favore del ricorrente;
- che non essendo pervenuta alcuna risposta, la banca non ha potuto dare seguito alla disposizione precedentemente impartita;
- che, e infine, in data 23.12.2009, il ricorrente inviava richiesta scritta di chiusura del conto con restituzione degli assegni e della documentazione consegnata al momento dell'apertura del rapporto;
- la filiale procedeva ad evadere la richiesta, senza addebito di spese e commissioni, e si rendeva disponibile a comunicare i futuri sviluppi della vicenda; concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

2.1 Rileva il Collegio l'assoluta carenza probatoria circa il comportamento (assuntamente) illegittimo tenuto dal Direttore della banca. Gli è, infatti, che quest'ultima ha fermamente smentito la circostanza secondo la quale il Direttore



avrebbe garantito l'irrevocabilità del bonifico; a fronte di specifica contestazione, il ricorrente non ha fornito ulteriore prova oltre le sue dichiarazioni, non assolvendo – allora – all'onere sullo stesso incombente (cfr. art. 2697 cod. civ.; sul punto, anche: Cass. 8 giugno 2007, n. 13390).

Al riguardo, non priva di rilievo la circostanza che lo stesso documento contenente l'ordine di bonifico non riporti la clausola di irrevocabilità, non potendosi allora giungere a conclusioni differenti rispetto a quelle evidenziate da parte resistente, nemmeno operando per presunzioni (sul punto, per tutte: Cass. 9 giugno 2008, n. 15162).

2.2 Si aggiunga, inoltre, che il comportamento tenuto dal Direttore della filiale nel corso degli eventi, alla luce della documentazione depositata in atti, sembra essere stato connotato da assoluta correttezza; in questo senso tanto (i) la richiesta al debitore di istruzioni specifiche circa l'accredito riscosso, così superando anche l'ordine testuale ricevuto e mostrando un'attività propositiva nel tentativo di risolvere la questione, quanto (ii) l'immediata chiusura del conto corrente di corrispondenza, poi risultato inutilizzato, senza addebito di costo alcuno.

Nell'indicato contesto, la domanda deve essere respinta.

2.3 Sebbene irrilevante sotto il profilo risarcitorio, evidenza – peraltro – il Collegio che sotto il profilo della diligenza del "buon banchiere", il comportamento di quest'ultimo deve essere qualificato per quel maggior grado di attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede. In tale ambito, maggiore prudenza avrebbe potuto mostrare il Direttore della Filiale nel assicurare il ricorrente circa l'intervenuta soluzione della problematica sottesa all'inadempimento del credito.

In altri termini, la reazione avuta dal ricorrente mostra che quest'ultimo si sia sentito rassicurato dal Direttore circa il prossimo adempimento del debitore, rassicurazione aumentata dal "consiglio" di aprire un conto corrente presso la filiale per rendere più rapida l'operazione. Una maggiore prudenza da parte del Direttore avrebbe probabilmente indotto il ricorrente a un comportamento differente o, comunque, a non dare per certo l'adempimento del debitore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE